

## HO UN DUBBIO... FAQ "INFORMALI" SULLA FORMAZIONE

Giancarlo Cerini

### 1. Dopo la legge 107/2015 come si configura l'obbligo di formazione per gli insegnanti? C'è un monte-ore obbligatorio di attività da seguire? Si era sentito parlare di 125 ore di formazione in un triennio. Come stanno le cose?

Il Piano formazione Docenti pur definendo la formazione "obbligatoria" non fissa parametri quantitativi per il suo assolvimento. Nelle bozze presentate alle organizzazioni professionali e sindacali si era ipotizzato di quantificare l'obbligo di formazione in crediti formativi (poi chiamate unità formative certificabili) della durata di 25 ore, comprendendo temi di presenza, di lavoro in classe, di ricerca e studio, di connessione in rete, di produzione e documentazione. Di queste ore, la parte in presenza era immaginata – in analogia con i crediti universitari – in 6-8 ore. È improprio, dunque, parlare di 125 ore di obbligo nel triennio, semmai la proposta era di sviluppare 5 unità formative nel triennio. Altre ipotesi vedevano una distinzione tra partecipazione che la scuola può esigere (pari ad 1 credito all'anno) e partecipazione a "libera" scelta del docente (1 ulteriore credito all'anno). Poi si è deciso di accantonare ogni riferimento quantitativo, in mancanza di un solido appiglio contrattuale. L'obbligo, a questo punto, viene determinato dal collegio dei docenti all'atto di elaborare il piano di formazione di istituto, anche sulla base dell'atto di indirizzo del dirigente (così si esprime la Nota MIUR 2915 del 15 settembre 2016).

### 2. C'è contrasto tra quanto prevede il contratto di lavoro (diritto-dovere) e ciò che afferma la legge 107/2015 in materia di formazione in servizio (obbligatoria, permanente, strutturale)? Ci si può appellare al contratto per affermare che non è obbligatorio partecipare alle attività di formazione che la scuola ti chiede?

Se facciamo una ricognizione delle norme che regolano il lavoro degli insegnanti, troveremo riferimenti alla formazione sia nel Testo Unico tuttora vigente (D.lgs 297/1994) ove la partecipazione alla formazione viene considerato uno degli elementi costitutivi del profilo degli insegnanti che "curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi" (art. 395). Anche nel Contratto di Lavoro vigente (2006-2009) la formazione in servizio viene inserita (art. 29) tra gli aspetti fondanti della funzione docente. Questa si articola in elementi quantificati (orario di insegnamento, ore connesse all'insegnamento: 40+40, attività non altrimenti quantificate come

## HO UN DUBBIO... FAQ "INFORMALI" SULLA FORMAZIONE

la correzione dei compiti, la preparazione delle lezioni, la cura dei rapporti con i genitori. Dall'insieme del quadro normativo si evince come la formazione sia già "strutturalmente" incardinata nel profilo. Ci sono poi le "condizioni" di esercizio di diritti e doveri. È buona norma (di corrette relazioni sindacali) far discendere da un principio affermato dal legislatore (l'obbligo di formazione) anche i modi per concretizzarlo. L'attuale contratto è carente in tal senso, limitandosi a prevedere 5 giorni di esonero dal servizio per partecipare ad attività formative: tutti sanno che non è sempre facile esigere tali giorni, in quanto legati anche alle esigenze di servizio. Occorre pensare ad un nuovo contratto, che potrebbe procedere ad un rimescolamento delle carte, in favore dell'idea di onnicomprensività dei diversi tempi di lavoro. C'è poi all'orizzonte la revisione dello "stato giuridico", magari all'interno della delega aperta sul nuovo Testo Unico. La situazione è in movimento ed è utile mettere alla prova un nuovo e più coraggioso sistema della formazione in servizio (sperimentando tempi, certificazioni, crediti, ecc.) per poter disporre di elementi utili alla contrattazione nazionale.

### 3. Ci sono conseguenze negative in caso di mancato assolvimento dell'obbligo di formazione?

L'obbligo di formazione, in questa fase di evoluzione normativa, si configura soprattutto come un impegno di carattere etico-professionale. Fa parte integrante della funzione docente, che è normata a livello contrattuale. Se un docente (o un collegio dei docenti) si sottrae all'obbligo di formazione, che al momento viene definito nel Piano di formazione dell'istituto, viene meno ad un aspetto fondamentale della propria funzione. Non si può certamente parlare di sanzioni, ma si dovrà prendere atto del venire meno di un rapporto di fiducia tra il docente e la propria comunità professionale. Ricordiamolo: ci si forma non solo per curare la propria preparazione personale, ma anche per portare un contributo qualificato al proprio istituto di appartenenza. Al momento, le sanzioni sono "indirette": mancato arricchimento del proprio curriculum professionale, quindi minori opportunità di far valere le proprie competenze (per aspirare ad una certa assegnazione di sede, per svolgere determinati incarichi a scuola, per essere incentivato con bonus, ecc.).

### 4. La partecipazione alla formazione in servizio potrà avere incidenza sulla carriera di un insegnante?

Al momento non è prevista per i docenti una vera e propria carriera, se non la normale progressione per fasce di anzianità di servizio. L'ultimo tentativo di "negoziare" una dinamica di carriera diversa risale all'ormai lontano 24 maggio 2004, quando le organizzazioni sindacali, il MIUR e l'ARAN (agenzia pubblica per i rapporti contrattuali) definirono un protocollo di accordo che affidava la progressione di carriera all'acquisizione di crediti, formativi (partecipare alla ricerca e alla formazione) e professionali (impegnarsi nella gestione organizzativa della propria scuola). Disporre di crediti avrebbe consentito di accedere in via pre-

ferenziale a nuove funzioni e profili professionali, di carattere didattico (es. formatore, coordinatore, tutor, ecc.) o gestionale (figura di sistema, dirigente scolastico). Il documento sulla "Buona Scuola" (settembre 2014) si muoveva in questa direzione, introducendo un terzo tipo di credito, quello didattico, per documentare la qualità dell'insegnamento in classe, certamente l'aspetto più delicato della questione. I crediti avrebbero consentito di immaginare una diversa carriera. Poi non se ne è fatto nulla e il legislatore ha introdotto il tema del merito, con assegnazione di relativi incentivi. Tuttavia, tra i criteri previsti dal comma 129 della legge 107/2015 si possono leggere in filigrana i crediti citati nella "Buona Scuola". Dunque la formazione in servizio può contribuire ad arricchire il profilo del docente, in vista di una futura carriera, tutta da definire.

#### 5. Il Piano Nazionale introduce il termine "Unità formativa". Di che cosa si tratta?

##### Quanto vale in termini di tempo? Si riferisce alla durata dei corsi di aggiornamento?

Dopo aver accantonato (provvisoriamente?) l'idea di credito formativo, il Piano Formazione Docenti introduce il concetto di Unità formativa. L'idea è mutuata dalla formazione professionale ove un percorso didattico è strutturato spesso in moduli o segmenti formativi, contraddistinti da alcune caratteristiche, in particolare da una chiara delimitazione degli obiettivi che si vogliono raggiungere e della coerenza dell'itinerario necessario per arrivarvi. Si può anche immaginare di associare a questo percorso una durata virtuale (come nei crediti formativi universitari, che valgono 25 ore "all inclusive") che può facilitare la "visibilità del credito. Il tempo conta, ma ancora di più il tipo di attività, i metodi utilizzati, la messa "in prova", la documentazione e la "validazione". È lo stesso documento nazionale a suggerirlo, ricordando che gli elementi strutturali di una buona formazione sono soprattutto l'attività di laboratorio "adulto", la ricerca-azione (come riflessione guidata su pratiche educative innovative), il confronto tra pari, lo studio (anche on line), la produzione e la validazione di nuove risorse didattiche. Ad esempio, nella nota MIUR 37900 del 19 novembre 2015, dedicata alla formazione della figura del "coordinatore dell'inclusione" si azzarda anche una ipotetica ripartizione dei tempi tra frequenza di momenti frontali (8-12 ore), tutoring e pratica guidata (6-8 ore), studio, documentazione, lavoro on line (8-10 ore). È uno spunto, non una regola rigida.

#### 6. Che rapporto c'è tra l'Unità formativa ed il Credito formativo di cui si parlava nel documento "La Buona Scuola" (3 settembre 2014)?

La Buona Scuola (nella bozza del 3 settembre 2014) immaginava che l'acquisizione di crediti didattici (il lavoro in classe e la qualità dell'insegnamento), professionali (l'impegno per l'organizzazione della scuola) e formativi (la cura della propria formazione e la partecipazione alla ricerca didattica) avrebbe aperto nuove prospettive di sviluppo professionale, ad esempio attraverso l'individuazione di una figura di *mentor* (docente esperto, che svolge

azioni di supervisione professionale per i colleghi). La partecipazione ad attività di formazione qualificata sarebbe stata conteggiata come credito formativo. Nel Piano, invece, il concetto di credito non è previsto e si ripiega sull'idea di unità formativa (UF).

Un percorso potrebbe strutturarsi per unità formative; l'UF rappresenta quindi *l'unità di misura di una buona formazione*: è un concetto che vale per progettare la formazione.

Il credito formativo, invece, è *l'unità di misura per conteggiare e riconoscere l'impegno nella formazione*.

Un esempio di credito formativo viene dal mondo universitario, e nel settore della sanità ove viene utilizzato per dare valore alla formazione certificata (ogni iniziativa vale x crediti ECM) e delimitare gli obblighi. Per un primo approfondimento sul sistema "sanità", cfr. G. Cerini, *Verso il piano nazionale di formazione*, in "Notizie della Scuola", n. 2-3, 16 settembre-15 ottobre 2016).

#### 7. Continuerà ad essere erogata la Card per la formazione e l'aggiornamento? Si potranno fare spese in piena autonomia (sempre sulla base dei criteri della legge 107/2015) oppure ci saranno delle restrizioni, magari dovute ad un nuovo formato elettronico?

La misura contenuta nella legge 107/2015 è di carattere strutturale, cioè sarà finanziata ogni anno; di sicuro per l'a.s. 2016-2017. È probabile che sia adottato un formato elettronico, come forma di accredito virtuale per anticipare le spese personali in materia di consumi culturali e formativi. Eventuali nuovi sistemi di accredito non mettono in discussione le tipologie delle spese ammissibili, già ben dettagliate nel DPCM del 23 settembre 2015.

#### 8. Chi deciderà il tipo di formazione che si svolgerà all'interno della scuola? Continua ad esistere il Piano delle attività formative di istituto di cui parla il Contratto Nazionale di Lavoro? In che rapporto sta il piano formativo di istituto con eventuali scelte di tipo personale?

All'interno del PTOF va inserita la ricognizione dei bisogni formativi degli insegnanti, da tradurre e formalizzare in un piano formativo di istituto. Questo atto, comunque, era già prefigurato nel Contratto Nazionale di Lavoro 2006-2009, ma con esiti deludenti a causa della scarsità dei fondi dedicati all'aggiornamento e dell'evanescenza del principio del diritto-dovere. Ora il Piano di formazione di istituto diventa un elemento strutturale della vita di ogni scuola, che si innesta certamente sulle esigenze dei singoli docenti, ma che deve anche essere coerente con gli esiti del RAV (Rapporto di autovalutazione), dei PdM (Piani di Miglioramento), del PTOF. Di tale coerenza si fa garante il dirigente scolastico, tramite uno specifico atto di indirizzo. Un buon tracciato per elaborare un piano formativo di istituto è contenuto nella nota MIUR 35 del 7 gennaio 2016, in cui si raccomanda di evitare la riproposizione di *generici* corsi di aggiornamento ad un immaginario e *generico* utente. Ci sono

priorità e obiettivi di sviluppo di una scuola che devono trovare rispondenza nelle attività di formazione per il personale. Una scuola diventa una comunità professionale se coltiva e valorizza le risorse umane. È questo il compito che oggi viene affidato anche al dirigente scolastico, così come descritto in controtelaio anche negli indicatori per la sua valutazione (Linee Guida allegate al DM 21 settembre 2016, n. 971).

**9. Le priorità tematiche indicate nel testo del Piano Nazionale sono vincolanti per le scuole? Quali sono i margini di manovra di una scuola o della rete?**

Le nove aree tematiche del Piano rappresentano gli assi culturali su cui il Governo vuole orientare l'attenzione del mondo della scuola, come esigenze ineludibili per lo sviluppo del nostro Paese, riferite alla modernizzazione della scuola (digitale, lingue, alternanza), alla sua vocazione inclusiva (disabilità, intercultura, dispersione), alle innovazioni didattiche (autonomia, competenze, valutazione). Anche se ogni area indica numerosi contenuti (topics), strategie di intervento, personale da coinvolgere. Tali indicazioni non vanno interpretate come rigide prescrizioni. Anzi, le decisioni in materia di formazione sono rimesse alla responsabilità di ogni scuola. È in questa sede (nel Piano di formazione di istituto) che occorre trovare una sintesi intelligente tra le priorità nazionali (le idee forti), le esigenze delle persone e delle scuole, le opportunità che saranno definite a livello territoriale.

Il MIUR, comunque, intende presidiare le nove priorità anche attraverso lo stanziamento di risorse aggiuntive rispetto al budget dei 40 milioni annui previsti dalla legge 107/2015, attingendo a fondi europei. Quindi è probabile che per alcuni ambiti (es.: lingue straniere, digitale, ecc.) siano programmate azioni direttamente gestite dal MIUR, che si affiancano a quelle promosse dal basso. È dunque urgente che il MIUR completi il quadro informativo sulle iniziative che intende gestire direttamente con finanziamenti aggiuntivi al budget di ogni rete, per consentire alle scuole di avere di fronte a sé il quadro completo delle opportunità.

**10. Quali sono i soggetti che possono organizzare la formazione? È cambiato qualcosa con la Direttiva 176 del 2016? Come entrare a conoscenza delle attività promosse da questi enti?**

Da una quindicina d'anni esiste un sistema integrato di enti e agenzie formative riconosciute, che contribuiscono ad ampliare le offerte di formazione in servizio. Il sistema era regolamentato dalla Direttiva 90 del 1 dicembre 2003, ma il quadro normativo è stato ora rinnovato con la Direttiva 170 del 21 marzo 2016, che prevede parametri più rigorosi per il rilascio del riconoscimento di ente accreditato o qualificato. Gli enti accreditati sono agenzie formative in genere private; gli enti qualificati sono rappresentati soprattutto dalle associazioni professionali di carattere trasversale o disciplinare. Per essere inseriti negli elenchi nazionali (o mantenere tale qualifica) occorre rispettare alcuni requisiti, tra cui dimostrare di collaborare in rete con le istituzioni scolastiche. Tutta l'offerta formativa di enti qualificati o

accreditati sarà progressivamente inserita in una piattaforma on line, in modo che gli insegnanti possano avere accesso all'informazione utile. In sintonia con il processo di digitalizzazione, si potrà stabilire una connessione tra offerte degli enti, accesso all'informazione da parte di scuole e insegnanti, documentazione delle attività, rilascio della attestazione. Si tratta di un programma ambizioso, che potrebbe giungere fino alla gestione di un e-portfolio per gli insegnanti, da realizzare per tappe.

Intanto è utile ricordare (cfr. Nota MIUR 19702 del 19 luglio 2016) che Università, scuole e Amministrazioni centrali sono soggetti di per sé accreditati e che è possibile per Enti e Associazioni non inseriti negli elenchi nazionali richiedere il riconoscimento di singoli corsi.

**11. Come deve essere attestata la partecipazione alle attività di formazione? Chi rilascia gli attestati? Si può parlare di una vera e propria certificazione? Dove va conservata la documentazione relativa alle attività formative frequentate?**

I soggetti abilitati ad organizzare la formazione (le scuole, l'amministrazione scolastica, le reti, le università, nonché tutti gli enti accreditati e qualificati) potranno rilasciare le attestazioni delle attività effettuate. Si auspica che siano diffusi modelli nazionali, perché non si tratta di consegnare un semplice "pezzo di carta" con l'indicazione delle ore frequentate, ma di descrivere in maniera articolata le caratteristiche del percorso svolto, le metodologie adottate (in presenza, on line, ricerca-azione, studio, documentazione, ecc.), gli eventuali prodotti realizzati. Non siamo ancora in presenza di una vera e propria certificazione, che dovrebbe prevedere la verifica del raggiungimento di determinate competenze (magari da parte di un soggetto terzo). Ma questa è la strada tracciata e si attendono importanti sviluppi. Intanto, la documentazione della formazione potrà essere inserita nel fascicolo di ogni docente, che tenderà ad assumere la veste di un curriculum digitalizzato (o di un vero e proprio portfolio).

**12. Continueranno i programmi pluriennali di formazione avviati in questi anni, come il Piano per le lingue straniere nella scuola primaria, il CLIL nella scuola secondaria, le iniziative del Piano Nazionale Scuola Digitale ed altri programmi in corso?**

È prevedibile che alcune azioni di sistema avviate in questi anni abbiano una loro continuità. Ci riferiamo in particolare alla lingue straniere e al digitale (per questo aspetto il Piano di formazione recupera integralmente quanto già previsto nel PNSD-Piano nazionale scuola digitale). Il CLIL resta una priorità per il nuovo ordinamento della scuola secondaria di II grado e le attività avranno una loro intensificazione, considerando che il fabbisogno di personale docente qualificato supera di gran lunga l'attuale precaria situazione dei corsi avviati. È, infatti, necessario garantire più elevate competenze linguistiche (per assicurare almeno un livello B2 ai docenti interessati e spingersi verso l'eccellenza) e appropriati percorsi metodologici, mettendo alle strette le Università cui erano stati affidati in una prima fase.

Ma il CLIL diventa un asse metodologico che potrà caratterizzare l'intero curriculum scolastico, a partire dal primo ciclo, per i cui insegnanti sono previste specifiche azioni. Per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria sono sotto gli occhi di tutti le carenze e le criticità delle attuali iniziative formative per i docenti e diventa necessario "spingere" un alto numero di maestri a raggiungere una competenza linguistica pari ad almeno il livello B2 attraverso percorsi che diventino anche un supporto sul campo a chi sta già insegnando una lingua straniera.

Anche per altri settori, in particolare la disabilità e l'inclusione, c'è da aspettarsi che le numerose attività formative messe in atto negli ultimi anni siano rilanciate e messe a "sistema" assicurando una più uniforme qualità delle stesse.

Per questo tipo di interventi viene ipotizzato l'accesso a fondi europei (aggiuntivi) e magari il convenzionamento con le grandi agenzie di formazione internazionali.

### **13. I finanziamenti ministeriali saranno erogati a reti di scuole o alle singole scuole?**

**Chi prenderà le decisioni sull'utilizzo di questi fondi? Le singole scuole disporranno di un proprio budget o tutto passerà tramite la rete di ambito?**

Già la nota MIUR n. 2915 del 15 settembre 2016 prefigura un sistema di finanziamenti per la formazione che evita la distribuzione a pioggia ai singoli istituti scolastici e converge su un finanziamento all'ambito (sono 321 in Italia) e per esso ad una scuola-polo individuata all'interno della rete. Questo non significa che la scuola-polo diventi l'unica depositaria dei fondi o l'organizzatrice di tutta la formazione dell'ambito, che a volte è assai esteso, ma che questo istituto debba assicurare un supporto amministrativo-contabile e agevolare la progettazione territoriale della formazione. Le scuole partecipano a tavoli di progettazione territoriali e condividono le scelte relative all'impiego dei mezzi finanziari. La concreta gestione delle iniziative potrà essere affidata a scuole attrezzate ed esperte su determinate tematiche (disabilità, competenze, alternanza, lingue straniere, digitale), anche attraverso accordi di rete locali (le c.d. reti di scopo) che rendano praticabili e "vicine" le azioni formative programmate. È anche possibile che per particolari esigenze una singola scuola possa accedere alla "cassa comune" per ricevere un finanziamento dedicato. È evidente che siamo in presenza di un nuovo meccanismo di governance, che responsabilizza le scuole e le stimola a passare da una logica di competizione autarchica all'idea di una cooperazione attiva, come è nei migliori esempi dei distretti produttivi che sono riusciti ad interpretare il motto "cooperare per competere". Questa logica richiede anche la capacità di costruire partenariati culturali e finanziari con altri soggetti (enti locali, università, Associazioni) per ampliare ulteriormente il quadro delle opportunità.

## SECONDA PARTE

### PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016-2019